



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Sede di Cesena

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO
UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

ART. 12 TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO (TPV)

ART. 13 PROVA FINALE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

• Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

È necessario altresì il possesso delle conoscenze e competenze di base a livello di scuola media superiore relative alle discipline che sono oggetto degli studi e previste dall'ordinamento didattico del corso di studio, con particolare riguardo all'accertamento delle seguenti cinque aree: comprensione di un testo in lingua italiana; ragionamento logico e problem solving; approccio al metodo scientifico; cultura generale e attualità; conoscenze e competenze nella lingua inglese.

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi.

• Modalità di ammissione

Numero programmato

Il corso di laurea adotta un numero programmato a livello locale in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate con esame di ammissione mediante prova scritta consistente in una serie di quesiti a risposta multipla. Criteri e procedure saranno indicati nel bando di ammissione deliberato annualmente dal Consiglio di Corso di Studio.

Qualora la verifica non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

La definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato pubblicata ogni anno sul Portale che ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso.

Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

Obblighi formativi aggiuntivi

Con riferimento agli 'obblighi formativi aggiuntivi', le conoscenze e competenze richieste per l'accesso sono positivamente verificate con il raggiungimento, nella prova per l'ammissione al corso di studio a numero programmato, della votazione minima indicata dal bando di concorso.

Agli studenti che non abbiano acquisito il punteggio minimo definito e che rientrano nel numero degli studenti ammissibili, vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi consistenti in una o più delle seguenti modalità:

- obbligo di frequenza ad un'attività formativa del I anno di corso individuata dal Consiglio di Corso di Studio, il quale definirà anche la percentuale minima richiesta;

- assegnazione di attività individuali definite dal Consiglio di Corso di Studio;

- partecipazione ad attività formative di supporto definite dal Consiglio di Corso di Studio.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con una delle seguenti modalità:

- verifica della frequenza ad attività formativa presente nel piano didattico al I anno del Corso di Studio ed individuata dal Consiglio di Corso di Studio, e superamento, entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo, dell'esame relativo;

- verifica degli apprendimenti realizzati in gruppi di lavoro appositamente predisposti dal Corso di Studio.

Non sono soggetti agli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), ma devono comunque aver superato la prova di ammissione, gli studenti che si iscrivono in seguito a passaggio di corso o trasferimento, salvo che non effettuino il passaggio o trasferimento nello stesso anno di immatricolazione, e gli studenti già in possesso di un titolo accademico (laurea o diploma universitario) anche conseguito all'estero. Non devono sostenere la prova di ammissione e non sono soggetti agli Obblighi Formativi Aggiuntivi gli studenti che intendono optare dal vecchio al nuovo ordinamento del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Non sono previsti curricula.

Art. 3 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 4 Modalità di svolgimento delle attività formative e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 5 Frequenza e propedeuticità

La frequenza alle lezioni è di norma obbligatoria. L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni, verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate annualmente dal Corso di Studio e previste nell'allegato piano didattico. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio deve fare richiesta al Consiglio di Corso di laurea nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul sito di Corso di Studio. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con gli obiettivi formativi del corso di studi e ne darà tempestiva notizia allo studente prima dell'inizio di tali attività formative.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti nei Corsi di Studio della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto dei relativi ambiti disciplinari e della tipologia di attività formative.

Qualora si determini la necessità di integrare eventuali differenze nel numero dei crediti di un'attività formativa in un determinato settore scientifico-disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al successivo comma 5 dell'art. 9. I crediti acquisiti per colmare tale differenza parziale vengono verbalizzati in quanto tali.

Qualora il riconoscimento abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure l'esplicito riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, il Consiglio di Corso di Studio procede al riconoscimento valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali e degli obiettivi formativi del corso di studio e facendo prioritario riferimento alla quota dei crediti attribuiti dall'Ordinamento Didattico di arrivo alle tipologie di "attività a scelta dello studente" e "altre attività formative".

Effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, qualora residuino crediti non utilizzati rispetto a quelli previsti dall'ordinamento di arrivo per i vari ambiti, il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscerli come crediti maturati in attività formative a scelta dello studente.

Il Consiglio di Corso di Studio prevede, ad uso degli studenti con debito di crediti formativi non corrispondenti ad una specifica e completa attività formativa e/o che provengono per trasferimento, le seguenti attività integrative riguardanti singoli settori disciplinari o gruppi di settori: tesine o relazioni, esercitazioni pratiche e stage con relazione finale, attività comunque valutate con verifica finale del profitto. Per ciascuna di queste attività verrà stabilito un certo numero di crediti idoneo ad agevolare le integrazioni. La scelta della specifica attività integrativa, necessaria nel caso concreto, è di competenza del Consiglio di Corso di Studio.

Il Consiglio di Corso di studio propone forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e di competenza in relazione agli obiettivi formativi del corso di studi.

Per l'istruttoria necessaria al riconoscimento dei crediti il Consiglio di Corso di studio si avvale del Coordinatore. Il Coordinatore, in collaborazione con gli Uffici, predispone progressivamente le istruzioni pratiche alle quali devono attenersi gli studenti, una "tabella di equivalenza" per rendere automatico il riconoscimento dei crediti nonché le proposte di integrazione delle modalità di riconoscimento che saranno approvate dal Consiglio di Corso di Studio.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei crediti formativi universitari acquisiti in corsi di Laurea di diversa classe o in corsi di Laurea di università telematiche e

in Corsi di studio internazionali dello stesso livello sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto, adeguatamente documentato dallo studente al momento della richiesta di riconoscimento;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari, della durata e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto dei relativi ambiti disciplinari e della tipologia di attività formative.

Qualora si determini la necessità di integrare eventuali differenze nel numero dei crediti di un'attività formativa in un determinato settore scientifico-disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al precedente comma 5 dell'art. 9. I crediti acquisiti per colmare tale differenza parziale vengono verbalizzati in quanto tali.

Per il riconoscimento che abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure l'esplicito riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, si rinvia all'art.9, comma 3.

Effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, qualora residuino crediti non utilizzati rispetto a quelli previsti dall'ordinamento di arrivo per i vari ambiti, il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscerli come crediti maturati in attività formative a scelta dello studente.

Per l'istruttoria necessaria al riconoscimento dei crediti, si rinvia all'art. 9, comma 7.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV)

Il corso di studio prevede un tirocinio pratico-valutativo (TPV) curriculare finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio della professione. L'attività di tirocinio pratico-valutativo (TPV), prevista all'interno del piano didattico della laurea magistrale, è svolta per un totale di 500 ore, pari a 20 CFU. Per l'accesso al tirocinio pratico-valutativo (TPV) lo studente deve aver acquisito almeno 75 CFU.

Art. 13 Prova Finale

• Caratteristiche della prova finale

La prova finale per il conseguimento della Laurea prevede una verifica del profitto basata sulla presentazione di un report individuale alla Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio secondo le indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo. Gli argomenti di tale report sono connessi con i temi di studio e le attività formative del curriculum degli studi seguito. L'elaborato è realizzato in autonomia, in modo originale e con la guida di un relatore, e potrà consistere in una rassegna bibliografica, una nota di ricerca, un resoconto su attività svolte (ad esempio tirocinio), o un progetto di indagine/intervento in ambito professionale. I risultati della prova finale saranno comunicati allo studente/studentessa in sede di proclamazione

- **Modalità di svolgimento della prova finale**

La Commissione d'esame valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum ed allo svolgimento della prova finale; la valutazione è espressa in cento decimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di votazione massima (110/110), può concedere la lode su decisione unanime.

La Commissione per la prova finale per il conseguimento della Laurea è composta da 3 membri, di cui almeno 2 debbono essere docenti di ruolo.

La Commissione è nominata dal Consiglio di Corso di Studio.

La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti dal piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.